



B/I/27

28 maggio 2024

**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

**Segreteria Generale
Circolare n. 5**

OGGETTO

Disciplina delle assegnazioni brevi

Scopo della presente circolare è aggiornare la disciplina delle assegnazioni brevi con l'obiettivo di rendere ancora più flessibile ed efficace tale strumento per rispondere alle esigenze di servizio della rete estera. Nel sottolineare l'importanza delle assegnazioni brevi al fine di sostenere l'operatività delle Sedi all'estero, i capi di tutte le strutture vorranno agevolare le candidature del personale interessato.

Il Segretario Generale

GUARIGLIA

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero

Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I categoria; agli Istituti di Cultura

Nota bene: la presente Circolare sostituisce e abroga: la circolare n. 4/2013; il punto 1.4 e il punto 16 della circolare n. 2/2017; il punto 1.4 e il punto 16 della circolare n. 6/2017.

Ambito di applicazione e obiettivi

1. Con l'obiettivo di assicurare una maggiore copertura dei posti nella rete all'estero e di garantire una adeguata operatività delle sedi all'estero, la presente circolare aggiorna la disciplina delle assegnazioni brevi. L'assegnazione breve è la destinazione all'estero ai sensi dell'articolo 34 del d.P.R. n. 18/1967 di dipendenti della carriera diplomatica, della dirigenza e delle aree funzionali (inclusi quelli appartenenti all'area della promozione culturale) per periodi inferiori a un anno, per rispondere a esigenze di servizio puntuali e limitate nel tempo.

2. Nel sottolineare l'importanza dello strumento delle assegnazioni brevi al fine di assicurare adeguata copertura e funzionalità presso la rete, i capi di tutte le strutture vorranno agevolare le candidature del personale interessato.

Procedura di assegnazione

3. La pubblicità dei posti avviene mediante diffusione di un avviso tramite MAEnet. Se ritenuto opportuno ai fini della copertura dei posti, l'Amministrazione potrà diffondere alcuni avvisi anche tramite messaggistica.

4. Le candidature devono pervenire alla DGRI – Ufficio II secondo le istruzioni indicate nell'avviso di pubblicità. Le candidature sono aperte al personale in servizio a Roma o in aspettativa.

5. Le assegnazioni sono disposte sulla base delle candidature pervenute e nel contesto di una valutazione complessiva, conformemente a quanto previsto dagli articoli 110 e 110 bis del d.P.R. n. 18/1967 (applicabili al personale della carriera diplomatica e della dirigenza), dalle circolari n. 7/2004, n. 2/2017 e, per i soli dirigenti, dall'articolo 9-bis del DPR n. 95/2010 e dal messaggio circolare 032/22824 del 30.09.2023.

6. L'Amministrazione informa le organizzazioni sindacali circa la pubblicità dei posti e le relative assegnazioni.

Regole particolari per alcune categorie di personale

7. Per il personale della carriera diplomatica, il periodo trascorso in assegnazione breve vale come servizio all'estero ai fini della maturazione dei requisiti per la promozione al grado di Consigliere di Legazione ed è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito della medesima promozione (articolo 4 del decreto ministeriale 11 gennaio 2002 n. 69).

8. Per il personale delle aree funzionali, per le assegnazioni brevi disposte a partire dall'entrata in vigore della presente circolare, il periodo all'estero viene considerato come permanenza presso l'Amministrazione centrale ai fini della maturazione del punteggio per le candidature sui posti all'estero pubblicati su liste ordinarie e straordinarie, come previsto al punto 9.2 della circolare 2/2017.

Disciplina del servizio durante l'assegnazione breve

9. Il periodo minimo di durata dell'assegnazione breve è pari a un mese. Il periodo massimo è fissato nella legge ed è pari a un anno, comprese le eventuali proroghe.

10. Il personale in assegnazione breve occuperà un posto in organico presso la sede e, di conseguenza, potrà essere destinatario di specifiche attribuzioni di funzioni da parte del Capo Missione e di deleghe di funzioni consolari.

11. Ai sensi dell'art. 170, quinto comma, del d.P.R. n. 18/1967, il personale in assegnazione breve ha titolo al trattamento economico all'estero, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173 (aumenti per situazioni di famiglia), 175 (indennità di sistemazione), 176 (indennità di richiamo dal servizio all'estero), 179 (provvidenze scolastiche), 196 (viaggio dei familiari a carico), 197 (viaggio dei domestici), 199 (contributo per il trasporto degli effetti), 205 e 206 (trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero) del d.P.R. n. 18/1967.